

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI FONDO PENSIONE

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito "Anticipazione"), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli maggiorenni;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 Legge 457/78, interamente ripresa nel comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia), relativamente alla prima casa di abitazione, propria o per i figli maggiorenni;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti da eseguirsi in qualsiasi momento dell'anno, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, tramite l'apposito modulo prodotto dall'inserimento dei dati richiesti dalla procedura contenuta nell'area riservata del sito internet www.fondopensionebpa.it allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prestazione tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione.
- 4.4 La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
- 4.6 Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'iscritto dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso delle imposte versate.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

- 5.2 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere gravissimo dell'intervento o della terapia e straordinario delle spese, per sé, per il coniuge o per i figli;
 - preventivo di spesa di operatori specializzati, ovvero preventivo di spesa con visto di convalida della (ASL);
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'impegno a produrre entro una data concordata le fatture quietanzate o regolari ricevute di operatori specializzati, di cui al preventivo;
 - fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.
- 5.3 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli maggiorenni

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli maggiorenni, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la casa rientra nelle agevolazioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni in quanto:
 - o è abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969;
 - o è ubicato nel territorio del comune in cui ha o intende stabilire entro 18 mesi la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività.

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti, inoltre:
 - o di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà di altra casa d'abitazione ubicata nel comune ove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
 - o di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale di altra casa d'abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa;
 - o di essere a conoscenza di dover produrre entro una certa data l'atto notarile definitivo, in sostituzione del preliminare di compravendita già consegnato.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- ◆ acquisto da terzi
- ◆ acquisto in cooperativa
- ◆ costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre, in via immediata, la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa; in via definitiva, entro una data concordata, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia storico, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

- 6.4 La richiesta di anticipazione deve essere avanzata entro 6 mesi dalla stipula del contratto preliminare di compravendita ovvero entro 6 mesi dal rogito notarile.
- 6.5 Eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della Società finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione propria o dei propri figli maggiorenni

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 Legge 457/78, interamente ripresa nel comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia).
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli maggiorenni. Si considera prima casa di abitazione quella risultante dal certificato di residenza.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero una visura catastale nominativa);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la casa:
 - o è abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969;
 - o è ovvero sarà destinata a propria casa d'abitazione (residenza) e di essere a conoscenza di dover produrre entro 18 mesi il certificato di residenza.
- c) certificato di residenza o autocertificazione ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale l'iscritto dichiara la propria residenza;
- d) capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- e) copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- f) copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- g) comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- h) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- i) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute;
- j) copia dei bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento recanti la dicitura necessaria per poter fruire delle detrazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia relativi alla prima casa di abitazione: "Lavori di ristrutturazione edilizia ex art.16-bis del T.U.I.R. (DPR 917/86); non potranno in alcun caso essere ritenuti idonei bonifici bancari privi della predetta dicitura o recanti diversi riferimenti normativi, così come non potrà in alcun modo essere accettata qualsiasi altra forma di pagamento delle spese sostenute (come ad esempio assegno, contante o bollettino postale).
- k) Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
- l) In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli maggiorenni dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia storico, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

- 7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta.
- 7.7 Eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della Società finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
- 8.3 L'Anticipazione viene erogata a condizione che l'importo sia pari ad almeno € 3.000,00 lordi.
- 8.4 Eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della Società finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

- 9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.